



COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RILLO Dr. NICOLA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Rillo", written over the printed name.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

COMUNE DI VERDELLO (BG)

ALLEGATO

alla deliberazione N.16....CC

in data21/7/94.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(RILLO Dr. NICOLA)

F.to Rillo

IL SINDACO
Tiziano Agostinelli

F.to Agostinelli

COMUNE DI VERDELLO (BG)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

E' istituito dal Comune di Verdello il servizio di imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, a favore del Comune di Verdello con diritto di privativa.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione materiale del servizio potrà anche essere concessa a soggetti iscritti all'albo dei concessionari, così come previsto dall'art. 32 e 33 del Decreto Legislativo 507/93, i quali, con i propri mezzi ed a proprio rischio e pericolo, vi provvederanno applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente Regolamento. (Il servizio è già in concessione, vale quale norma generale).

ART. 3

CLASSE DEL COMUNE

Agli effetti dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 5074 risultando la popolazione del Comune di Verdello al 31.12.1992 di 6190 unità, il Comune appartiene ai fini dell'applicazione delle tariffe alla classe V.

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, cartelli, locandine, stendardi, alle forme di pubblicità visiva effettuate per conto proprio o altrui all'interno ed esterno dei veicoli, vetture autofilotranviarie, battelli, barche, e simili di uso pubblico o privato nonché a quelle con insegne, pannelli e strutture analoghe caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi a controllo elettronico, elettromeccanico o programmato, striscioni o altri mezzi similari, diapositive, proiezioni luminose, apparecchi amplificatori e simili.

L'imposta va applicata altresì, sulla pubblicità eseguita con palloni frenati, e simili, mediante distribuzione anche con veicoli di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. L'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente della misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4.000. applicata al Comune di classe V.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa ai sensi dell'art. 6 del D. Leg 507/93.

Soggetto passivo della pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

ART. 6

PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne cartelli locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

Comuni di classe V: LIRE 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai comma precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50% ; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

ART. 7

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D. LEG.; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 D. Leg. n. 507/93.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ai servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa in base all'art. 13 terzo comma del D. Leg. 507/93.

- a) per veicoli con portata superiore a 3.000. Kg. : Lire 144.000
- b) per veicoli con portata inferiore a 3.000. Kg. : Lire 96.000
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie:
Lire 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

Per detti veicoli non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro. È fatto obbligo, di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'impresa e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 8

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe V : Lire 64.000

Per detta pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Se tale pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe V : Lire 4.000 per giorno.

Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 9

PUBBLICITÀ VARIA

- 1) Ai sensi dell'art. 12 comma 1 D. Leg. 507/93 la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a L. 16.000 per i Comuni di classe V.
- 2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe V Lire 96.000 come previsto dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 507/93.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quanto appena previsto e cioè L. 48.000.

- 3) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente nella misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe V : Lire 4.000

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe V : Lire 12.000.

ART. 10

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo ai lucro.
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 11

ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza delle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelle riguardanti la localizzazione e superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni di programmazione;

- d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte di cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 17 D. LEG. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 12

DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D. Leg. 507/93 è tenuto, ai sensi dell'art. 8 D. Leg. 507/93 prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con consegne nuove imposizioni: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

- 5) Qualora la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dato in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- 6) Il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 9 del D. Leg. 507/93 comma 2 deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento di concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con Decreto del Ministero delle Poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 9 D. Leg. 507/93 comma 3 il Comune per particolari esigenze organizzative può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 14

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

- 1) Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè i termini di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 15

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 16

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuta al Comune da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto ed è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni per ciascun foglio di centimetri 70 per cento e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi dieci giorni L. 2.000
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 600.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 17

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per le affissioni richieste per i giorni in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il termine di due giorni successivi se trattasi da affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la maggiorazione del 10% del diritto, con

un minimo di L. 50.000 per ogni commissione. Tale maggiorazione spetta al concessionario del servizio nella misura del 50%.

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

ART. 18

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, così come previsto dall'art. 16 del D. Leg. 507/93:

- a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 Decreto legislativo n. 507/93;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 19

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 20

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1) Ai sensi dell'art. 23 D. Leg. n. 507/93 per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 8 D. Leg., si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al punto 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

- 3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 21

GESTIONE DEL SERVIZIO

la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni e' effettuata in concessione.

ART. 22

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono invece cumulabili.

ART. 23

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi punti.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché in quelle contenute nei

provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

- 3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 24

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, 3o comma del Codice Civile.

ART. 25

COMMISSIONE COMPETENTE

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione Edilizia.

ART. 26

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta "delle localita'" dovranno rispettare il territorio interessato nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico ambientale ecc.;
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) La stesura del piano dovrà "altresi" salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre, n. 495), al Regolamento di polizia Municipale e Traffico.

Entro il 30 giugno 1995 il Concessionario del servizio, proporrà alla giunta, in applicazione del presente regolamento il Piano Generale degli impianti.

Il piano di cui ai precedenti commi dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio.